

730 precompilato: utilizzo non obbligatorio



Il contribuente che riceve il modello 730 precompilato non è obbligato ad utilizzarlo. È quanto chiarito anche dalle istruzioni ministeriali in formato “bozza” fornite dall’Agenzia delle Entrate.

I soggetti infatti possono presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie (utilizzando il modello 730 o il modello Unico).

Tuttavia vi sono alcuni casi in cui il contribuente non ha possibilità di scelta.

Infatti:

- il contribuente che riceve il modello 730 precompilato, ma ha percepito **altri redditi che non possono essere dichiarati con il modello 730** (ad esempio redditi d’impresa), non può utilizzare la dichiarazione precompilata, ma deve presentare la dichiarazione utilizzando il modello Unico;
- il contribuente che non riceve il modello 730 precompilato (ad esempio perché non è in possesso della Certificazione Unica) **deve presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie** utilizzando il modello 730, ove possibile, oppure il modello Unico, sempreché non rientri nei casi di esonero descritti nei successivi paragrafi.

A chi si presenta – Il modello 730 ordinario può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. Si deve comunque tener presente che i lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta che possa effettuare il conguaglio devono obbligatoriamente presentare il modello 730 a un Caf dipendenti o a un professionista abilitato. I dipendenti delle amministrazioni dello Stato, invece, possono presentare il

modello 730 all'ufficio che svolge le funzioni di sostituto d'imposta (che può anche non coincidere con quello di appartenenza) o a quello che, secondo le indicazioni del sostituto d'imposta, svolge l'attività di assistenza o è incaricato della raccolta dei modelli.

Quando e come si presenta – Il 730 ordinario si presenta entro gli stessi termini e con le stesse modalità stabilite per il 730 precompilato. La data prevista è quella del 7 luglio 2015. Nel caso in cui il contribuente decida di **presentare il modello al sostituto d'imposta, egli dovrà consegnarlo già compilato in tutte le sue parti**. Se invece decide di rivolgersi a un **Caf** o a un **professionista abilitato**, dovrà anche fornire i dati relativi alla residenza anagrafica del dichiarante.

Obbligo del Modello Unico – Alcuni contribuenti sono invece costretti a **presentare il Mod. UNICO Persone Fisiche 2015e non possono in alcun modo utilizzare il Mod. 730**. Trattasi in particolare di quei contribuenti che si trovano in una delle seguenti situazioni:

- **nel 2014 hanno posseduto** redditi derivanti da produzione di "agro energie", redditi d'impresa, da dichiarare nel quadro RF o RG del Modello Unico, redditi di partecipazione, da dichiarare nel quadro RH del Modello Unico, redditi di lavoro autonomo arti e professioni, da dichiarare nel quadro RE del Modello Unico, redditi "diversi" non compresi tra quelli indicati nel quadro D, righe D4 e D5 che vanno dichiarati nel quadro RL del Modello Unico;
- **nel 2014 e/o nel 2015 non sono residenti in Italia;**
- percepiscono nel 2015 reddito di lavoro dipendente corrisposto esclusivamente da **soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute** come nel caso di collaboratrice familiare, a meno che non lo presentino come coniuge dichiarante;
- **devono presentare anche una delle seguenti dichiarazioni:** IVA, IRAP, Mod. 770 ordinario e semplificato (sostituti

d'imposta);

- sono obbligati alla tenuta **delle scritture contabili**;
- **devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti**;
- hanno realizzato, nel 2014, plusvalenze derivanti dalla cessione di: **partecipazioni qualificate ovvero partecipazioni non qualificate** in società residenti in Paesi o territori a **fiscalità privilegiata**, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati;
- hanno percepito nel 2014, come soggetti beneficiari, redditi **derivanti da trust**.

FONTE: fiscal-focus.info